

**Articolo 1, commi 86 e 87**  
***(Copertura assicurativa dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità)***

I **commi 86 e 87, introdotti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento**, ricomprendono nella platea dei **destinatari della copertura assicurativa INAIL** prevista per i volontari impegnati in progetti di utilità sociale anche **i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità**.

Il **comma 86** dell'articolo 1 modifica il comma 312 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), **inserendo fra i beneficiari del Fondo sperimentale**, istituito presso il Ministero del lavoro per gli anni 2016-2017 e **finalizzato a reintegrare l'INAIL degli obblighi di copertura assicurativa di malattie e infortuni, anche i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità** in quanto:

- condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 186, co. 9-*bis* e art. 187, co. 8-*bis* del Codice della Strada -d.lgs. n. 285 del 1992-);
- tossicodipendenti condannati per un reato di lieve entità in materia di produzione, traffico, detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, co. 5-*bis* TU stupefacenti- d.P.R. n. 309 del 1990);

*E'opportuno ricordare che il comma 5-ter del medesimo articolo del TU stupefacenti, introdotto dal d.l. n. 78 del 2013(conv. l. 94 del 2013), estende la possibilità per il giudice di applicare, in caso di condanna, in luogo della pena detentiva e pecuniaria, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anche ai casi in cui il tossicodipendente o assuntore di droga abbia commesso un fatto, anche non di lieve entità, per il quale sia stato condannato ad una pena detentiva non superiore ad un anno.*

- imputati messi alla prova (art. 168-*bis* c.p.).

La legge n. 67 del 2014, riproponendo almeno in parte, i contenuti dell'istituto della messa alla prova previsto in ambito minorile (artt. 28 e 29 d.p.R. 448/1988) ha introdotto una puntuale disciplina della **sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne**. Tale istituto è regolato per i suoi profili sostanziali nel codice penale agli artt. 168*bis*, 168*ter*, 168*quater*, art. 657*bis* c.p.; la disciplina processuale è prevista agli artt. 464*bis*, art. 464*novies* c.p.p. e agli artt. 141*bis* e 141*ter* disp. att. c.p.p.. La nuova causa di estinzione del reato è applicabile, secondo quanto stabilito dall'art. 168-*bis*, comma 1, c.p., ai "*reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale*" Ai sensi del comma 3

dell'art. 168-*bis* c.p., tra le condizioni cui è subordinata la concessione della sospensione del procedimento vi è anche la prestazione di lavoro di pubblica utilità, che la disposizione descrive come "una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato"; aggiungendo inoltre che essa "è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore". In attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della citata legge n. 67/2014 il Ministro della Giustizia ha adottato il [DM 8 giugno 2015, n. 88](#), il quale disciplina le convenzioni che lo stesso Ministero (o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale), può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 168-*bis* del codice penale.

Per tali finalità **il Fondo è integrato di 3 milioni di euro per il 2017 (comma 87)**.

L'art. 12 del [decreto legge n. 90 del 2014](#), (conv. L. 114/2014), ha istituito, in via sperimentale per il biennio 2014 e 2015, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un **Fondo** finalizzato a reintegrare l'INAIL dei costi legati agli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni per i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito. Successivamente l'art. 1, co. 312- 316, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#)<sup>26</sup>, nel riproporre, per gli anni 2016 e 2017, il medesimo meccanismo di finanziamento, (nei limiti di uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni), ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della copertura assicurativa ricomprendendovi anche i detenuti e gli internati impegnati nelle attività volontarie e gratuite; nonché gli stranieri richiedenti asilo, in possesso del relativo permesso di soggiorno, che consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso e il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

Il **lavoro di pubblica utilità** è una sanzione penale consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del [DM 26 marzo 2001](#), viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

Tale sanzione, inizialmente, prevista nei soli procedimenti di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000, trova a legislazione vigente applicazione anche:

- nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all'art. 186 comma 9-*bis* e art. 187 comma 8-*bis* del d.lgs n.85 del 1992;

---

<sup>26</sup> Per l'attuazione si veda la [Circolare INAIL 11 aprile 2016, n. 15](#).

- nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 comma 5 *bis* del D.P.R. n. 309 del 1990;
- come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-*bis* c.p., introdotto dalla legge n. 67 del 2014 (vedi *supra*);
- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 c.p.